

il decreto 24 gennaio 1910 sulla polizia sanitaria marittima, allorchè una nave è posta in osservazione, nessun estraneo ad essa può avere accesso, ad eccezione del pilota, dei funzionari ed agenti del servizio di sanità, dei membri della commissione sanitaria, e di qualche altro.

I regolamenti locali ⁽²⁰⁹⁾ stabiliscono sull'obbligo di usare il pilota. Il pilotaggio obbligatorio vige nei porti di Anvers, Brussel, Louvain, Termonde ⁽²¹⁰⁾. Si presume in colpa il capitano che, obbligato ad adoperare il pilota e fattone a meno, urta. La presunzione è solo *iuris tantum* e la prova liberatrice del caso fortuito o della forza maggiore spetta alla nave che ha violata la prescrizione ⁽²¹¹⁾.

Quanto ai diritti di pilotaggio imposti alla nave, si ritiene in giurisprudenza ch'essi siano, non già la remunerazione di un servizio reso, ma una imposta e che, a questo titolo, siano dovuti anche dalla nave che non ha usato il pilota ⁽²¹²⁾. Tali diritti sono, in forza della legge 28 novembre 1928, privilegiati sulla nave e suoi accessori e sul nolo, senza distinguere fra il caso in cui essi sono percepiti dallo Stato ed il caso in cui sono percepiti da un'amministrazione pubblica ⁽²¹³⁾. Essi formano la terza categoria del primo dei 5 gruppi di privilegi; seguono cioè i diritti di giustizia e quelli di tonnellaggio e di porto e precedono le spese di custodia e di conservazione.

Benchè il pilotaggio sia da parte dello Stato la prestazione di un servizio pubblico ⁽²¹⁴⁾, alla quale il tribunale civile di

(209) V. fra i più recenti: decreto 9 novembre 1923, *Rev. de dr. mar. comp.*, V, p. 457; decreto 14 marzo 1925, *ibidem*, XII, p. 91; decreto 8 ottobre 1926, *ibidem*, 1927, p. 563.

(210) Per l'art. 8 del ricordato decreto del 10 settembre 1930 per la rada d'Anversa, ogni nave di mare ancorata in rada è obbligata, se vi rimane più d'una marea, a rinforzar l'ancoraggio ed a mantenere un pilota a bordo.

(211) Corte di Bruxelles, 31 ottobre 1878, *Pas.*, 1878, II, 254; Trib. di Gand e d'Anversa, *Dr. mar.*, 1911, 91, 405.

(212) V. regolamento 20 maggio 1843; App. Anversa 3 aprile 1925, *Dor.*, 1926 (13°), pag. 78.

(213) Ai diritti di pilotaggio percepiti dallo Stato la legge del 1908 riconosceva il carattere di crediti privilegiati a titolo di tasse pubbliche. Cfr. SMEESTERS, *op. cit.*, pag. 56, n. 38.

(214) V. Legge 1 giugno 1839. Cfr. VAN BLADEL, loc. cit.